

## Causa T-85/94

### Eugénio Branco, Lda contro Commissione delle Comunità europee

«Fondo sociale europeo — Ricorso d'annullamento avverso una decisione di riduzione di un contributo finanziario inizialmente concesso — Motivazione — Procedimento in contumacia»

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 12 gennaio 1995 ..... II - 47

#### Massime della sentenza

*Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione della Commissione di ridurre, su proposta di uno Stato membro, un contributo del Fondo sociale europeo ad un'azione di formazione professionale (Trattato CEE, art. 190)*

L'obbligo di motivare una decisione individuale, sancito dall'art. 190 del Trattato, ha lo scopo di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato di legittimità sulla

decisione e di fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata oppure sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la

validità. La portata di quest'obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale è stato adottato.

Con riferimento ad una decisione di riduzione dell'importo di un contributo del Fondo sociale europeo inizialmente concesso, comportando gravi conseguenze per il beneficiario del contributo, essa deve vuoi far

risultare direttamente e chiaramente i motivi che giustificano la riduzione del contributo rispetto all'ammontare inizialmente approvato, vuoi, in mancanza di ciò e alla luce del sistema di stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri sul quale si fonda la concessione di tali contributi, far riferimento in modo sufficientemente chiaro ad un atto delle autorità nazionali dello Stato membro interessato nel quale queste ultime abbiano chiaramente illustrato i motivi di siffatta riduzione.